Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 19 del 25 gennaio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
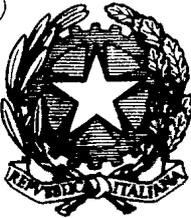
PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 gennaio 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 13

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 gennaio 1994, n. 1.

Decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 503 ed 11 agosto 1993, numeri 373 e 374. Integrazioni alla circolare n. 16/I.P. del 23 luglio 1993.

SOMMARIO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 gennaio 1994, n. **1**. — *Decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 503 ed 11 agosto 1993, numeri 373 e 374. Integrazioni alla circolare n. 16/I.P. del 23 luglio 1993:*

Parte introduttiva . . . . *Pag*

Allegato 1 - Formule »

Allegato 2 - Pensioni anticipate. Cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1993. Periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi di servizio in relazione ai limiti previsti al 31 dicembre 1992 . . . . »

Allegato 3 - Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione. . . . . »

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 gennaio 1994, n. 1.

Decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 503 ed 11 agosto 1993, numeri 373 e 374. Integrazioni alla circolare n. 16/I.P. del 23 luglio 1993.

A tutti gli enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza
Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle Corti di appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministro della sanità - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle delegazioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alla ragioneria centrale presso le gestioni pensionistiche
All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso le gestioni pensionistiche
All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Parte introduttiva

Con circolare n.16/I.P. del 23 luglio 1993, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, sono state fornite dettagliate indicazioni, in particolare, sui nuovi requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, validi dal 1° gennaio 1993, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Inoltre, sono state date le prime istruzioni necessarie per il calcolo della pensione per tutte le cessazioni dal servizio, sempre dal 1° gennaio 1993, con l'illustrazione di metodi semplificati.

Scopo della presente circolare e quello di fornire le definitive e complete istruzioni per il calcolo della pensione in vari casi e per la

determinazione dell'onere in unica soluzione in caso di riscatto e di ricongiunzione, integrando, quindi, le indicazioni precedentemente fornite.

E' da tenere presente, altresì, che nel Supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n.224 del 23 settembre 1993 sono stati pubblicati il decreto legislativo n. 373/93 -relativo al calcolo delle pensioni per i nuovi assunti e per i lavoratori che al 31 dicembre 1992 possano far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni- nonchè il decreto legislativo n. 374/93, recante benefici pensionistici per le attività usuranti.

Si rende, quindi, preliminarmente necessario esaminare le novelle disposizioni poste dai predetti ultimi decreti legislativi, per gli aspetti che vanno ad incidere sulla vigente disciplina.

Va, comunque, subito precisato come il limite di 15 anni sopra menzionato debba intendersi maturato solo all'effettivo raggiungimento del quindicesimo anno di anzianità contributiva, senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.

Analoga considerazione va fatta, in particolare, con riferimento al requisito di 35 anni di servizio utile, prescritto dal decreto legislativo n. 503/92 per il diritto alla pensione d'anzianità nelle ipotesi previste.

1. Come già cennato, con decreto legislativo n. 373/93, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. o), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, sono state previste le modalità di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti (art. 1), estendendo le stesse ai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni, limitatamente per questi ultimi alla quota di pensione corrispondente all'anzianità maturata a decorrere dal 1° gennaio 1993 (art. 2).

Innanzitutto, per quanto riguarda la determinazione del servizio utile al 31 dicembre 1992, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16/I.P.

Ciò posto, gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo in esame testualmente recitano, per quanto qui rileva:

"Art.1. 1. Per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 iscritti, dalla predetta data, all'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa. Al fine di tener conto delle possibili variazioni delle condizioni del rapporto di lavoro per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione le retribuzioni, rivalutate ai sensi del comma 3, di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva, per gli anni non considerati al predetto fine, la percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile, prevista dai singoli ordinamenti. L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo non potrà, comunque, risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione".

"2. ....omissis......."

"3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, rispettivamente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e per gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione."

"4. ....omissis......."

"5. ....omissis......."

" Art. 2.

1. Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la retribuzione pensionabile relativa alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 è determinata, per la quota di pensione corrispondente a tali anzianità, secondo le disposizioni di cui all'art. 1................":

Premesso ciò, va osservato che la nuova disciplina è stata parzialmente contemperata dalla contestuale statuizione, recata dal surrichiamato art.1, comma 1, di escludere dalle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini del calcolo della media, quelle il cui ammontare risulti inferiore del 20 per cento all'importo medio delle retribuzioni pensionabili afferenti il periodo di riferimento.

Purtuttavia, ai sensi dello stesso comma 1, tale esclusione è stata prevista dal legislatore in modo circoscritto, laddove è stato sancito che essa non potrà riguardare un numero di retribuzioni superiore ai 25 per cento degli anni lavorativi del periodo di riferimento medesimo.

Occorre inoltre sottolineare che l'esclusione di cui trattasi opera soltanto ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile e non ha alcuna influenza sul complessivo servizio utile da valutare a pensione.

Con il successivo comma 3 e stato altresì stabilito che anche i trattamenti di quiescenza riguardati dal decreto legislativo in questione vengano calcolati previa rivalutazione delle retribuzioni pensionabili percepite, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503/92, esplicitamente richiamato, come visto in precedenza, dal prefato comma 3.

In merito ci si può riportare a quanto esplicitato nella precedente circolare n. 16/I.P. ed alle ulteriori indicazioni applicative che verranno nel prosieguo esposte.

2. Per quanto concerne l'altro decreto legislativo n. 374/93, emesso in attuazione dell'art.3, comma 1 lett.f) della legge n.421/92, è da rilevare che con esso è stato introdotto, in favore dei lavoratori addetti alle attività particolarmente usuranti indicate nella apposita tabella A allegata al decreto stesso, il beneficio consistente nell'anticipazione del limite di età pensionabile in ragione di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di 60 mesi complessivamente considerati.

Va però osservato che la citata tabella non presenta carattere di definitività, poichè, ai sensi dell'art. 1, comma 2, essa è suscettibile di

modifica "sulla base di valutazioni tecnico - scientifiche, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale."

Peraltro si deve sottolineare che, per i dipendenti del settore pubblico, l'art. 3, comma 1 lett. c), del decreto legislativo in questione rinvia ad un successivo decreto del Ministro per la Funzione Pubblica - da emanarsi di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale - l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti per i singoli comparti nonchè la determinazione delle aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri.

Risulta quindi evidente che la concreta applicazione della favorevole normativa "de qua" è attualmente subordinata all'adozione del decreto interministeriale di cui sopra, anche se la decorrenza del beneficio ora concesso e stata fissata dall'8 ottobre 1993, data di entrata in vigore del decreto in esame (art. 1, comma 2).

Pertanto, posta la suindicata decorrenza, lo svolgimento delle attività particolarmente usuranti in epoca anteriore a tale data non assume alcun rilievo in ordine all'ammissione al beneficio medesimo.

In relazione, poi, alle modalità di attribuzione di tale beneficio, si fa riserva di fornire ulteriori dettagliati chiarimenti allorquando sarà intervenuto il decreto interministeriale sopra menzionato.

3. Si forniscono ora vari esempi di determinazione del periodo di riferimento e della retribuzione annua pensionabile, da considerare nelle diverse fattispecie.

Come già indicato nella circolare n. 16/I.P., infatti, per il calcolo della retribuzione pensionabile è necessario stabilire preventivamente il periodo di riferimento. Detto periodo, per gli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni - riguardati dal decreto legislativo n. 503/92 - è costituito dal periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione ed il 1° gennaio

1993, ridotto al 50 per cento con la limitazione del risultato a 10 anni quando superiore.

Invece, per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993, nonchè per gli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a15 anni - ai quali vanno applicate le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 373/93 - il periodo di riferimento è dato dal periodo contributivo compreso tra la data di cessazione dal servizio ed il 1° gennaio 1993 o la successiva data di assunzione per i lavoratori di prima occupazione.

a.1) Determinazione del periodo di riferimento e delle relative retribuzioni annue pensionabili.

In via preliminare, è opportuno sottolineare, per quanto concerne il periodo di riferimento, che detto periodo va trasformato in mesi interi seguendo l'usuale criterio di arrotondamento in base al quale la frazione fino a 15 giorni si trascura, mentre quella maggiore determina l'aumento al mese superiore.

Esempio n. 1: periodo di riferimento ridotto.

- servizio utile al 31 dicembre 1992: non inferiore a 15 anni;
- data di cessazione dal servizio: 31 luglio 1995;
- decorrenza pensione (differita): 1° settembre 1995;
- periodo di riferimento: (31.08.1995-01.01.1993) : 2=
= 1 anno e 4 mesi = 16 mesi (pr) ;
- decorrenza ed importo delle retribuzioni annue contributive diminuite del corrispondente importo dell'indennità integrativa speciale (retribuzioni annue pensionabili):

01.01.1993	20.151.000
01.07.1993	21.358.000
01.01.1994	21.950.000
01.07.1994	22.760.000
01.01.1995	23.540.000

retribuzioni annue pensionabili da considerare e relativi mesi di godimento:

23.540.000 per 7 mesi

22.760.000 per 6 mesi

21.950.000 per 3 mesi, per un totale di 16 mesi pari al periodo di riferimento (pr).

Esempio n. 2: periodo di riferimento ridotto, con interruzioni di servizio per le quali non sia prevista copertura contributiva:

- servizio utile al 31 dicembre 1992: non inferiore a 15 anni;
- data di cessazione dal servizio: 31 dicembre 1999;
- decorrenza pensione (immediata): 1° gennaio 2000;
- periodi di servizio dal 1°.01.93:

  01.01.93/14.07.96 = 3 a. 6 m. 14 gg.

  15.07.97/31.12.99 = 2 a. 5 m. 16 gg.

(si evidenzia l'interruzione dal 15.07.96 al 14.07.97);

periodo di riferimento: (31.12.99-01.01.93): 2 = 3 anni e 6 mesi = 42 mesi (pr);

- decorrenza ed importo delle retribuzioni annue contributive diminuite del corrispondente importo dell'indennità integrativa speciale (retribuzioni annue pensionabili):

01.01.1993	41.570.000
01.01.1994	42.160.000
01.10.1994	42.830.000
01.02.1995	43.500.000
01.02.1996	43.900.000
15.07.1997	44.430.000
01.12.1997	45.100.000
01.01.1998	46.000.000
01.01.1999	48.200.000

retribuzioni annue pensionabili da considerare e relativi mesi di godimento:

48.200.000 per 12 mesi
46.000.000 per 12 mesi
45.100.000 per 1 mese
44.430.000 per 5 mesi
43.900.000 per 5 mesi
43.500.000 per 7 mesi, per un totale di 42 mesi pari al periodo di riferimento (pr).

a.2) Retribuzioni annue pensionabili rivalutate

Il comma 4 dell'art.7 del decreto legislativo n.503/92 stabilisce che le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti devono essere rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, che nel seguito verrà definito "indice", calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione.

Inoltre, viene riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni pensionabili. In proposito, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ha fornito indicazioni uniformi con la circolare n. 46 del 28 aprile 1993.

Con questa si ribadisce che nulla è innovato rispetto alla individuazione delle voci che concorrono a formare la retribuzione pensionabile in base ai singoli ordinamenti e si precisa, altresì, che il numero di punti percentuali, da applicare in aumento alle singole retribuzioni pensionabili da considerare, è pari al numero degli anni intercorrenti tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello antecedente la data di decorrenza della pensione. Questo aumento deve essere effettuato anche se

la variazione dell'indice risulti pari a zero e, quindi, il rapporto degli stessi indici sia pari ad uno.

Tali disposizioni possono essere sintetizzate nella formula (1), alla quale si rinvia, riportata nell'allegato alla presente circolare, come le altre formule di seguito indicate.

Peraltro, va tenuto presente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto legislativo n. 373/93, prima citato, la rivalutazione di cui sopra va preliminarmente effettuata - per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 e per quelli con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992 - anche al fine di determinare quali siano le retribuzioni da escludere dal calcolo di quella media pensionabile in quanto di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative al periodo di riferimento.

Si rammenta, comunque, che detta esclusione non potrà risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti da contribuzione.

a.3) Retribuzione annua pensionabile media

Ottenuti, nel modo innanzi indicato, i valori delle singole retribuzioni annue pensionabili rivalutate, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile media (Rm) occorre in primo luogo distinguere l'ipotesi degli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni da quella concernente sia i lavoratori con anzianità contributiva, alla stessa data, inferiore a 15 anni che i nuovi assunti privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993.

1° caso (anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni).

E' innanzitutto necessario ponderare ogni retribuzione annua pensionabile rivalutata (R'a) con il numero dei mesi di godimento, in modo

tale che il totale dei pesi sia pari al periodo di riferimento utilizzando, all'uopo, la formula (2).

Effettuata tale operazione occorre sommare tutti gli importi ottenuti e dividere il risultato per il numero dei mesi del periodo di riferimento.

Si ottiene così la generica formula (3) per la determinazione della retribuzione pensionabile media (Rm), dalla quale si ricava la formula finale (4).

Esempi di calcolo della retribuzione pensionabile media nel caso considerato.

Al fine di una omogenea rappresentazione degli esempi di calcolo della retribuzione pensionabile media si e fatto ricorso ad uno schema utilizzato per i successivi esempi nn. 3 e 4. Conviene, ora, descrivere il significato dei vari elementi che compongono lo schema utilizzato:

colonna (1) : data di inizio del periodo utile a pensione espresso in giorno, mese ed anno;

colonna (2) : data finale del periodo utile a pensione espresso in giorno, mese ed anno;

colonna (3) : periodo temporale corrispondente espresso in anni, mesi e giorni;

Tutto ciò distinguendo i periodi utili fino al 31 dicembre 1992, parte a) delle colonne da (1) a (3), da quelli decorrenti dal 1° gennaio 1993, parte b) delle colonne da (1) a (3). La somma dei totali a) e b) fornisce il servizio utile ai fini del diritto.

Particolare rilevanza assume il totale a). Infatti, nei casi di cessazioni anticipate il servizio utile al 31 dicembre 1992 permette di:

. decidere, per le cessazioni 1994, se la pensione è differita o meno a seconda del possesso o meno dei previgenti requisiti per il diritto a pensione;

. individuare le anzianità minime per il diritto a pensione;

. determinare il periodo di riferimento nella forma intera o ridotta alla metà;

colonna (4) : per gli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni, indicare il periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della

pensione ed il 1° gennaio 1993; per gli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni e per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993 occorre riportare il totale b) della colonna 3 con esclusione di eventuali periodi riscattati, ricongiungibili o, comunque,computabili a domanda;

colonna (5) : il periodo di riferimento risultante dalla colonna (4) viene arrotondato in anni e mesi seguendo la regola per la quale i giorni fino a 15 si trascurano e quelli superiori a 15 provocano l'aumento di un mese. Il risultato viene trascritto in questa colonna in anni e mesi;

colonna (6) : il risultato di colonna (5) viene trasformato in mesi il cui numero dovrà essere trascritto in questa colonna se il servizio utile della parte a) della colonna (3) è inferiore a 15 anni, mentre dovrà essere ridotto alla metà, con il limite di 120 mesi, se lo stesso servizio utile della parte a) della colonna (3) risulta superiore o uguale a 15 anni. Il risultato di questa colonna rappresenta il periodo di riferimento (pr);

colonna (7) : contiene l'anno di riferimento "a" della retribuzione annua pensionabile presa in considerazione;

colonna (8) : contiene la retribuzione annua pensionabile riferita all'anno "a";

colonna (9) : contiene il numero dei mesi di godimento della retribuzione annua pensionabile indicata a colonna (8). Il totale di questa colonna deve essere uguale al periodo di riferimento indicato a colonna (6);

colonna (10) : contiene il risultato dell'espressione

$$Ca= 1+0{,}01[(d-1)-a]$$

che rappresenta l'incremento sulla base dei punti percentuali della rivalutazione delle retribuzioni annue pensionabili;

colonna (11) : contiene l'indice del costo della vita valido per l'anno precedente quello di decorrenza della pensione e rappresenta una costante per il calcolo della retribuzione pensionabile media;

colonna (12) : contiene gli indici del costo della vita validi per gli anni indicati a colonna (7) ;

colonna (13) : contiene la retribuzione annua pensionabile rivalutata e pesata con i corrispondenti mesi di godimento, mediante la seguente operazione sulle colonne:

(13)=(8)x(9)x(10)x(11):(12)

Il totale della colonna (13) viene diviso per il totale della colonna (9) ottenendo, così, la retribuzione pensionabile media (Rm).

Esempio n.3: E' rappresentato il caso di una pensione non differita per la quale il periodo di riferimento viene ridotto alla metà poichè il servizio utile al 31.12.1992 è superiore a 15 anni. I valori di colonna (11) e (12), riferiti al 1994, coincidono con il valore di colonna (11) riferito al 1993 in quanto l'anno di decorrenza della pensione è uguale all'anno di cessazione dal servizio. Inoltre, le retribuzioni pensionabili assumono i seguenti valori:

01.01.1993	22.730.500
01.07.1993	23.000.000
01.01.1994	23.548.700

Esempio n. 3

periodi utili						pari a			periodo di riferimento					
g	m	a	g	m	a	aa	mm	gg	g	m	a	aa	mm	mesi
(1)			(2)			(3)			(4)			(5)		(6)
a) periodi fino al 31.12.1992														
01	01	63	31	12	92	30	–	–						
									10	04	01	01	04	08
totale a)						30	–	–						
b) periodi dal 1.1.1993														
01	01	93	10	05	94	01	04	10						
totale b)						01	04	10						
Servizio utile						31	04	10						

Vedere sul retro la descrizione dell'esempio

calcolo della retribuzione pensionabile media						
a	Ra	m,a	Ca	I(d-1)	Ia	R'a × m,a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(8)×(9)×(10)×(11)(12)
94	23.548.700	04	1.00	150.48	150.48	94.194.800
93	23.000.000	04	1.00		150.48	92.000.000
Totali		08				186.194.800
					Rm	23.274.350

Esempio n. 4: E' rappresentato il caso di una pensione differita al 1° settembre successivo alla data di cessazione dal servizio. Poichè il periodo totale a) della colonna 3 è superiore a 15 anni, il periodo di riferimento a colonna (6) viene determinato pari alla metà del valore di colonna (5). Il valore di colonna (11) rappresenta l'indice del costo della vita per l'anno 1999, anno precedente quello di decorrenza della pensione. Lo sviluppo delle retribuzioni annue pensionabili è il seguente:

01.01.1993	40.838.150
01.09.1993	41.570.500
01.01.1994	42.160.200
01.10.1994	42.830.100
01.02.1995	42.500.000
01.02.1996	43.750.200
01.01.1997	44.425.700
01.12.1997	45.100.000
01.01.1998	46.000.500
01.01.1999	48.200.850

Esempio n. 4

periodi utili						pari a			periodo di riferimento					
g	m	a	g	m	a	aa	mm	gg	g	m	a	aa	mm	mesi
(1)			(2)			(3)			(4)			(5)		(6)
a) periodi fino al 31.12.1992														
14	02	65	18	07	66	01	05	05						
01	01	67	31	10	68	01	10	–	–	08	07	07	08	46
01	01	70	13	06	72	02	05	13						
01	10	72	31	12	92	20	03	–						
					totale a)	25	11	18						
b) periodi dal 1.1.1993														
01	01	93	31	12	99	07	–	–						
					totale b)	07	–	–						
					Servizio utile	32	11	18						

Vedere sul retro la descrizione dell'esempio

calcolo della retribuzione pensionabile media						
a	Ra	m,a	Ca	I(d-1)	Ia	R'a X m,a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(8)x(9)x(10)x(11):(12)
99	48.200.850	12	1,00	160,20	160,20	578.410.200
98	46.000.500	12	1,01		159,01	561.698.477
97	45.100.000	01	1,02		157,70	46.731.264
97	44.425.700	11	1,02		157,70	506.358.325
96	43.750.200	10	1,03		154,50	467.252.136
	Totali	46				2.160.450.402
					Rm	46.966.313

2° caso (anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni e/o nuovi assunti privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1993).

In questa ipotesi è necessario effettuare le operazioni sopra illustrate per il caso n. 1, evidenziando le retribuzioni annue pensionabili <u>rivalutate</u> (R'a) al fine di verificare se le stesse assumano valori inferiori all'80 per cento della retribuzione media pensionabile.

Ove ciò non accada non saranno necessari ulteriori calcoli, rimanendo invariato il procedimento indicato per il caso precedente.

Qualora, invece, si riscontrino importi delle retribuzioni annue pensionabili rivalutate inferiori all'80 per cento della retribuzione media pensionabile, detti importi andranno esclusi al fine della determinazione della retribuzione media pensionabile definitiva, tenendo presente, però , che tale esclusione non potrà eccedere il 25 per cento del periodo di riferimento; è di tutta evidenza che l'originario periodo di riferimento a seguito di tale esclusione verrà corrispondentemente ridotto.

E' opportuno inoltre sottolineare che, se del caso, anche nell'ipotesi in esame, per stabilire il valore definitivo della retribuzione media pensionabile, dovrà essere utilizzata la formula (4), già richiamata, con l'avvertenza che il periodo di riferimento ed il numero dei mesi costituenti il peso della retribuzione annua pensionabile rivalutata dovranno essere quelli risultanti a seguito dell'esclusione di cui sopra.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito per la determinazione della retribuzione media finalizzata al calcolo del contributo in unica soluzione nei casi di domande di riscatti e di ricongiunzioni in applicazione dell'art.2 della legge n. 29/79 e della legge n.45/90, presentate dal 1° gennaio 1993. Naturalmente, dovrà essere presa in considerazione la data di presentazione della domanda ed in luogo delle retribuzioni annue pensionabili dovranno essere considerate quelle annue contributive sulla base del disposto dell'art.11 della legge n. 274/91.

Esempio di calcolo della retribuzione pensionabile media nel caso considerato.

Lo schema utilizzato in questo caso all'esempio n.5 differisce da quello gia noto dell'ipotesi sub 1) essendo ora necessario evidenziare le retribuzioni annue pensionabili rivalutate (R'a) nonchè procedere negli ulteriori calcoli ove si riscontrino valori di R'a inferiori all'80 per cento di Rm.

Si descrive ora il significato degli elementi dello schema:

colonne da (1) ad (8): contengono gli stessi dati delle colonne di pari numero dei precedenti esempi nn. 3 e 4;

colonne (9), (10) e (11): sono rispettivamente corrispondenti alle colonne (10), (11) e (12) dei richiamati esempi nn. 3 e 4;

colonna (12): rappresenta le retribuzioni annue pensionabili rivalutate (R'a);

colonna (13): contiene il numero dei mesi di godimento della retribuzione annua pensionabile indicata a colonna (8). Il totale di questa colonna deve essere uguale al periodo di riferimento indicato a colonna (6);

colonna (14): dovrà essere compilata solo qualora si riscontrino importi di R'a inferiori all'80 per cento di Rm. Detti importi, infatti, vanno esclusi ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile media definitiva, tenendo presente pero che tale esclusione non potrà eccedere il 25 per cento del periodo di riferimento. Questa colonna (14) indica quindi i mesi afferenti il definitivo periodo di riferimento risultante a seguito dell'esclusione di cui sopra;

colonna (15): contiene le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i corrispondenti mesi di godimento, mediante la seguente operazione sulle colonne:

$$(15) = (12) \times (13).$$

Il totale di questa colonna viene diviso per il totale della colonna (13) ottenendo, così, la retribuzione pensionabile media (Rm); in calce a detta colonna va evidenziato l'80 per cento di Rm medesima;

colonna (16): anche questa colonna dovrà essere compilata esclusivamente qualora si riscontrino valori di R'a inferiori all'80 per cento di Rm. Essa indica le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate in relazione al periodo di riferimento definitivo, ottenute mediante la seguente operazione sulle colonne:

(16) = (12) x (14).

Il totale di questa colonna viene diviso per il totale della colonna (14) ottenendo, così, la retribuzione pensionabile media definitiva.

Esempio n.5: viene rappresentato il caso di una pensione non differita; poichè l'ultimo giorno di servizio è il 31 dicembre 1999, l'anno di decorrenza è il 2000 e, pertanto, il primo indice da prendere in considerazione è quello del 1999. Essendo l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni è stata data applicazione alla normativa posta dal decreto legislativo n. 373/93. Lo sviluppo delle retribuzioni annue pensionabili è il seguente:

01.01.1993	24.000.000
01.09.1993	24.500.000
01.01.1994	25.100.000
01.10.1994	26.000.000
01.01.1995	42.830.000
01.02.1995	42.500.000
01.02.1996	43.750.000
01.01.1997	44.430.000
01.12.1997	45.100.000
01.01.1998	46.000.000
01.01.1999	48.200.000

Esempio n 5

periodi utili						pari a		
g	m	a	g	m	a	aa	mm	gg
(1)			(2)			(3)		
a) periodi fino al 31.12.1992								
01	07	78	31	12	92	14	06	-
					totale a)	14	06	-
b) periodi dal 1.1.1993								
01	01	93	14	07	96	03	06	14
15	07	97	31	12	99	02	05	16
					totale b)	06	-	-
					Servizio utile	20	06	-

calcolo della retribuzione pensionabile media									
a	Ra	Ca	I(d-i)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a × m,a	R'a × m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)×(9)×(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)×(13)	(16)=(12)×(14)
99	48.200.000	1.00	160.20	160.20	48.200.000	12	12	578.400.000	578.400.000
98	46.000.000	1.01		159.01	46.807.698	12	12	561.692.372	561.692.372
97	45.100.000	1.02		157.70	46.731.264	01	01	46.731.264	46.731.264
97	44.430.000	1.02		157.70	46.037.030	05	05	230.185.150	230.185.150
96	43.750.000	1.03		154.50	46.725.000	05	05	233.625.000	233.625.000
96	42.500.000	1.03		154.50	45.390.000	01	01	45.390.000	45.390.000
95	42.500.000	1.04		152.25	46.507.980	11	11	511.587.783	511.587.783
95	42.830.000	1.04		152.25	46.869.101	01	01	46.869.101	46.869.101
94	26.000.000	1.05		150.10	29.136.975	03	03	87.410.926	87.410.926
94	25.100.000	1.05		150.10	28.128.388	09	03	253.155.490	84.385.164
93	24.500.000	1.06		149.15	27.838.033	04		111.352.132	
93	24.000.000	1.06		149.15	27.269.910	08		218.159.280	
					Totali	72	54	2.924.558.498	2.426.276.760
							Rm	40.618.868	44.931.051
							0,80 Rm	32.495.095	

periodo di riferimento					
a	m	g	aa	mm	mesi
(4)			(5)		(6)
06	-	-	06	-	72

b) Calcolo della pensione annua lorda diretta non di privilegio

Ai fini della determinazione della pensione annua lorda diretta non di privilegio si rinvia alle formule (5), (6), (7) ed agli specifici chiarimenti forniti al riguardo.

Si ritiene opportuno rappresentare alcuni esempi di applicazione delle formule surrichiamate.

Esempio n. 6

- Rp = 24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992 = 28 anni 7 mesi
- periodi utili alla cessazione = 39 anni 0 mesi
- Aa,m = 0,96300
- A'a,m = 0,63705
- Rm = 22.750.000

Pd = 24.000.000x0,63705+22.750.000(0,96300-0,63705)=
=22.704.563=22.704.600

Esempio n.7

- Rp =24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992 =40 anni 0 mesi
- periodi utili alla cessazione =43 anni 0 mesi
- Aa,m = 1,00000
- A'a,m= 1,00000
- Rm = 22.750.000

Pd = 24.000.000x1,00000+22.750.000(1,00000-1,00000)=24.000.000

L'esempio ha lo scopo di mettere in evidenza come il nuovo metodo per il calcolo della pensione fornisca un risultato equivalente al metodo adoperato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503/92 quando il servizio maturato al 31 dicembre 1992 sia uguale o superiore a 40 anni.

Esempio n.8

- Rp = 24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992 = 28 anni 7 mesi
- periodi utili alla cessazione = 29 anni 7 mesi
- Aa,m = 0,66363
- A'a,m = 0,63705
- Rm = 24.000.000

Pd = 24.000.000x0,63705+24.000.000(0,66363-0,63705)=15.927.120=
= 15.927.200

L'esempio ha lo scopo di mettere in evidenza come il nuovo metodo di calcolo della pensione fornisca un risultato equivalente al metodo adoperato anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.503/92 quando la retribuzione pensionabile media sia uguale alla retribuzione annua pensionabile alla cessazione: cioè quando nel periodo di riferimento non risultino modifiche della stessa retribuzione pensionabile.

Esempio n.9

- Rp = 120.000.000
- periodi utili al 31.12.1992 = 28 anni 7 mesi
- periodi utili alla cessazione = 30 anni 0 mesi
- Aa,m= 0,67500
- A'a,m= 0,63705
- Rm = 115.120.000

Pd=120.000.000x0,63705+(0,725x115.120.000+27.940.688)x
x (0,67500-0,63705)=76.446.000+111.402.688x0,03795=80.673.732=
=80.673.800

Questo esempio concerne l'ipotesi di Rm superiore a 101.602.500 (valore valido per il solo 1993), riguardata dall'art. 12 del decreto legislativo n. 503/92, per la quale si rimanda alle spiegazioni fornite con riferimento alla formula (7) ed alle indicazioni contenute nella circolare n. 16/I.P.

Esempio n.10 (riferito alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari)

- Rp = 24.000.000
- periodi utili al 31.12.1992 = 29 anni
- periodi utili alla cessazione = 32 anni
- Aa = 0,73387
- A'a = 0,65507
- Rm = 23.350.000

Pd = 24.000.000x0,65507+23.350.000(0,73387-0,65507)=17.561.660=
= 17.561.700

c) Calcolo della pensione annua lorda diretta di privilegio .

Valgono per il calcolo in questione le formule (8),(9),(10) riportate in allegato e le indicazioni all'uopo fornite.

Si svolgono qui di seguito alcuni esempi di calcolo della pensione annua lorda diretta di privilegio.

Esempio n.11 (C.P.D.E.L. - C.P.I.)

- Rp = 31.750.000
- periodi utili al 31.12.1992: 12 anni 8 mesi
- periodi utili alla cessazione: 15 anni 11 mesi
- Aa,m = 0,38688
- A'a,m= 0,34708
- Rm = 30.050.000

Pd= [31.750.000x0,34708+30.050.000 (0,38688-0,34708)] 1,10=13.437.358

Pd:Rp = 13.437.358:31.750.000 = 0,42322 inferiore a 0,66667, pertanto

Pd = Rpx0,66667 = 31.750.000x0,66667 = 21.166.773 = 21.166.800

Esempio n.12 (C.P.D.E.L. - C.P.I.)

- Rp = 31.750.000
- periodi utili al 31.12.1992 = 29 anni 0 mesi
- periodi utili alla cessazione = 30 anni 4 mesi
- Aa,m = 0,68422
- A'a,m = 0,64800
- Rm = 30.050.000

Pd = [31.750.000x0,64800+30.050.000(0,68422-0,64800)] 1,10= 23.828.652

Pd:Rp = 23.828.652:31.750.000 = 0,75051 maggiore di 0,66667 pertanto

Pd =23.828.652 = 23.828.700

Esempio n.13 (C.P.S.)

- Rp = 63.451.000
- periodi utili al 31.12.1992 = 12 anni 8 mesi
- periodi utili alla cessazione = 15 anni 11 mesi
- Aa,m = 0,38688
- A'a,m = 0,34708
- Rm 61.500.000
- pensione di privilegio ascrivibile alla 7° categoria

Pd = [63.451.000x0,34708+61.500.000(0,38688-0,34708)] 1,10=26.917.300

Pd:Rp = 26.917.300:63.451.000 = 0,42422 inferiore a 0,5 corrispondente al rapporto minimo previsto per le infermità ascrivibili alla 7° categoria, pertanto

Pd = Rpx0,5 = 63.451.000x0,5 = 31.725.500

Esempio n.14 (C.P.S.)

- Rp = 63.451.000
- periodi utili al 31.12.1992 = 29 anni 0 mesi
- periodi utili alla cessazione = 30 anni 4 mesi
- Aa,m = 0,68422

- A'a,m= 0,64800
- Rm 61.500.000
- pensione di privilegio ascrivibile alla 4° categoria

$$Pd=\left[63.451.000x0,64800+61.500.000(0,68422-0,64800)\right]1,10= 47.678.156$$

Pd:Rp = 47.678.156 63.451.000 = 0,75142 superiore a 0,66667, corrispondente al rapporto minimo previsto per le infermità ascrivibili alla 4° categoria, pertanto

Pd = 47.678.156 = 47.678.200

d) Calcolo della pensione annua lorda diretta in presenza dei benefici combattentistici

Ai sensi dell'art.2 della legge n.336/70, all'incremento di retribuzione pensionabile derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici da parte dell'ente datore di lavoro, veniva attribuita la stessa aliquota pensionistica applicata alla retribuzione annua pensionabile valida per il giorno di cessazione dal servizio.

In base alla nuova disciplina si dovrà seguire, per la determinazione della pensione diretta non di privilegio, il procedimento riportato in calce e che conduce alla formula (11).

Parimenti nel caso di pensione di privilegio troverà applicazione la formula (12).

Si fornisce, pertanto, un esempio di calcolo della quota di pensione corrispondente ai benefici retributivi per effetto della legge n. 336/70:

Esempio n.15

- Rp = 25.458.000
- periodo utile al 31.12.1992 = 27 anni 8 mesi
- periodo utile alla cessazione = 32 anni 3 mesi

- benefici retributivi (B) = 830.000
- Rm = 23.750.000
- Aa,m = 0,73941
- A'a,m= 0,61356

Pd= 25.458.000x0,61356+23.750.000(0,73941-0,61356)=18.608.948 =
= 18.609.000

Pdb = 18.608.948+830.000x0,73941 = 19.222.658 = 19.222.700

Bp = 19.222.700-18.609.000 = 613.700

e) Calcolo del contributo di riscatto in unica soluzione.

E' noto che per la determinazione del contributo di riscatto si fa riferimento all'allegato A della legge n. 965/65 per tutte le gestioni pensionistiche con esclusione della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari. Il metodo di calcolo previsto dalla citata legge è sostanzialmente fondato sulla capitalizzazione di una quota differenziale di pensione, da determinare caso per caso in conseguenza dell'andamento parabolico delle aliquote pensionistiche. Sempre con esclusione della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, il metodo valido per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della legge n. 274/91 e fino al 31 dicembre 1992 viene indicato dalla formula (13). Invece per le domande di riscatto prodotte dal 1° gennaio 1993, in base alle nuove disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 503/92 e 373/93 per quanto riguarda il calcolo della pensione ed in ordine alla necessità di mantenere la capitalizzazione di una quota differenziale di pensione, la suddetta espressione (13) deve essere modificata nella formula (14).

Analogamente, per la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, riguardata dalla legge n. 16/86, le espressioni (13) e (14) vanno, rispettivamente, sostituite con le formule (15) e (16).

f) Ricongiunzioni ex art. 2 legge n. 29/79 - Calcolo della pensione teorica da capitalizzare.

Per quanto riguarda la determinazione della quota di pensione teorica da capitalizzare, nulla è innovato rispetto al previgente metodo ad esclusione della necessaria sostituzione, per le domande presentate dal 1° gennaio 1993, della retribuzione annua contributiva alla data della domanda con la retribuzione annua contributiva media calcolata sulla base del periodo di riferimento. Si rimanda, pertanto, alla formula (17).

g) Ricongiunzioni ai sensi della legge n. 45/90 - Calcolo della pensione teorica da capitalizzare.

Anche in questo caso, per le domande prodotte dal 1° gennaio 1993, ai fini del calcolo della quota di pensione da capitalizzare in applicazione della legge n.45/90, alla retribuzione annua contributiva alla data della domanda stessa dovrà sostituirsi la retribuzione annua contributiva media determinata sulla base del periodo di riferimento; all'uopo andrà quindi utilizzata la formula (18).

h) Calcolo del trattamento provvisorio di pensione - uso del mod. S.C.755/5.

Le modifiche introdotte dai decreti legislativi nn.503/92 e 373/93 comportano altrettante importanti modifiche negli adempimenti degli uffici competenti alla liquidazione del trattamento di pensione, compresi, naturalmente, quelli degli enti datori di lavoro.

Rimangono, pero, immutati i principi, indicati nelle precedenti circolari, sulla base dei quali è possibile provvedere da parte degli enti datori di lavoro alla liquidazione del trattamento provvisorio di pensione.

In particolare, si ricorda la necessità che il servizio utile ai fini del diritto deve essere non inferiore ai requisiti minimi, validi alla data di cessazione, per il diritto a pensione.

La valutazione del servizio riscattato è, in ogni caso, subordinata all'emissione del relativo decreto.

Infine, il servizio ricongiungibile sulla base dell'art.2 della legge n.29/79 sarà valutabile interamente ai fini del diritto e della misura solo in presenza del decreto di riconoscimento, in mancanza del quale il corrispondente servizio utile ai fini della misura dovrà essere ridotto al 70 per cento.

In conseguenza delle modifiche normative, è stato predisposto l'unito modello S.C.755/5 (all. 3) che sostituisce il precedente modello S.C.755/4.

h1) frontespizio del modello S.C.755/5

La struttura del frontespizio del mod. S.C.755/5 ripete quella contenuta nel precedente modello. E' stata mantenuta, in particolare, la possibilità di indicare diverse decorrenze del trattamento provvisorio in modo da soddisfare eventuali esigenze che dovessero sorgere in relazione a particolari previsioni contrattuali, quali il trasferimento in pensione di miglioramenti economici in attività di servizio, così come già avvenuto in occasione di precedenti accordi nazionali di lavoro.

Si riepiloga, ora, il significato dei richiami che sono previsti nel frontespizio del modello:

(1)- indicare la gestione autonoma di appartenenza alla data di cessazione dal servizio: enti locali/sanitari/insegnanti/ufficiali giudiziari;

(2)- per le donne deve essere indicato il cognome da nubile seguito da "in" o "ved." ed il cognome acquisito;

(3)- deve essere indicato il totale del servizio utile ai fini della misura, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione fino a sei mesi.

Nel caso in cui il servizio utile ai fini del diritto contenga periodi ricongiungibili in base all'art.2 della legge n.29/79, deve essere indicato il totale del servizio utile, ai fini del diritto, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione fino a sei mesi;

(4)- deve essere indicata l'età per il collocamento a riposo di ufficio previsto

da leggi o regolamenti, ponendo attenzione agli effetti dell'art.1 del decreto legislativo n.503/92, per i quali vengono adeguati i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio sulla base della tabella A allegata allo stesso provvedimento. Tali limiti di età dovranno essere indicati anche nei casi di trattenimento in servizio;

(5)- non deve essere indicato il coniuge quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge stesso, tranne, per gli iscritti alla C.P.D.E.L., nei casi in cui sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti. Inoltre dovranno essere indicati i figli di età inferiore a 21 anni;

(6)-deve essere indicato il motivo della cessazione dal servizio così come risulta dalla delibera dell'ente datore di lavoro: dimissioni volontarie/ limiti di età/ limiti di servizio/ morte/...;

(7)- in caso di cessazione dal servizio per morte, il titolare è il coniuge avente diritto o, in mancanza di esso, gli orfani di età inferiore a 21 anni;

(8)- come e noto, questo riquadro consente di evidenziare la rata di ammortamento di uno o più dei debiti indicati con la relativa scadenza. Ciò consente da una parte di non incidere sul trattamento provvisorio intero oltre la durata della rateizzazione, dall'altra, mette in grado le Direzioni Provinciali del Tesoro di adeguare il trattamento provvisorio di pensione in dipendenza della scadenza del periodo di rateizzazione dei singoli debiti. Naturalmente, cio troverà un esatto riscontro nella pensione definitiva quando il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione che ha dato luogo alla rata sia stato emesso dal 1° marzo 1992 sulla base della legge n. 274/91. Quando il provvedimento sia stato adottato con data anteriore, in sede di pensione definitiva saranno applicati i precedenti criteri previsti dal R.D. n. 680/38.

Infine si fa presente che le dichiarazioni oggetto del modello S.C. 755/5 dovranno essere rilasciate e, quindi, firmate dal responsabile dell'ufficio al quale sia stata attribuita la funzione di compilare il modello in oggetto.

Pertanto, dovrà essere specificato la denominazione dell'ufficio, la qualifica del titolare dell'ufficio stesso con l'indicazione del nome e del

cognome del firmatario. Ciò vale sia per il frontespizio che per il retro del modello S.C. 755/5.

h2) retro del modello S.C. 755/5

E' questa, naturalmente, la parte del modello che ha subito maggiori modifiche per tener conto delle nuove modalità di calcolo della pensione annua lorda.

Quadro I: Per la compilazione del quadro I non si può che rimandare a quanto illustrato nel precedente paragrafo 3 punto a.3) in quanto destinato al calcolo della retribuzione annua media pensionabile. Ed invero, anche la struttura del quadro I e sostanzialmente identica allo schema usato per illustrare l'esempio n.5; è da tener presente che, ovviamente, le colonne (14) e (16) e la casella con l'indicazione dell'80 per cento di Rm riguardano esclusivamente le ipotesi di iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni, ovvero di nuovi assunti privi di anzianità assicurativa alla data del 1°gennaio 1993.

Quadro II: La compilazione del quadro II, che porta alla determinazione della misura del trattamento provvisorio diretto, deve essere effettuata con le seguenti avvertenze:

colonna (1): deve essere indicata la decorrenza della pensione che corrisponderà al giorno successivo a quello di cessazione dal servizio se si tratta di una pensione non differita, mentre dovrà essere indicato il 1° settembre successivo alla data di cessazione se si tratta di pensione differita in applicazione del decreto legge n. 384/92 convertito in legge n. 438/92. Il prospetto consente di tener conto, come per il precedente mod. S.C. 755/4, di eventuali riflessi in pensione di benefici contrattuali.

colonna (2): deve essere indicato l'importo, alla data di cessazione dal servizio, della retribuzione annua contributiva diminuita dell'indennità integrativa speciale. Quando non spetti l'indennità integrativa speciale, le modalità di determinazione della corrispondente somma sono state illustrate nella circolare n. 616 del 30 aprile 1988.

colonna (3): deve essere indicato l'importo risultante al quadro I in corrispondenza del simbolo Rm, ovvero, se del caso, di Rm definitiva, che rappresenta la retribuzione annua pensionabile media da considerare.
Quando il predetto importo supera lire 101.602.500 per l'anno 1993, ed i corrispondenti valori per gli anni successivi, dovrà essere posto in questa colonna il risultato che si ottiene sommando a lire 27.940.688 il prodotto 0,725xRm oppure xRm definitiva (sempre per il 1993). Per il 1994 gli importi di cui sopra vanno sostituiti con i nuovi pari rispettivamente a 105.189.700 e 28.927.167.

colonna (4): deve essere indicato nella prima riga il servizio utile ai fini della misura, risultante dall'arrotondamento a mesi del totale a) della colonna (3) del quadro I. Nella seconda riga deve essere indicato il servizio utile totale risultante sempre dalla colonna (3) del quadro I arrotondato a mesi per difetto o per eccesso.
Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari dovrà essere indicato il servizio ad anni interi.

colonna (5): deve essere indicata l'aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 corrispondente al servizio indicato nella prima riga della colonna (4). Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari dovrà indicarsi l'aliquota corrispondente all'allegato A della legge n.16/86.

colonna (6): deve essere indicata l'aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 corrispondente al servizio indicato nella seconda riga della colonna (4).Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari dovrà indicarsi l'aliquota corrispondente all'allegato A della legge n.16/86.

colonna (7): e dedicata alla quota di pensione corrispondente alla lettera a) dell'art.13 del decreto legislativo n. 503/92 e risulta dal prodotto tra la retribuzione pensionabile alla data di cessazione dal servizio (colonna 2) e l'aliquota pensionabile riferita al servizio utile al 31 dicembre 1992 (colonna 5).

colonna (8): e dedicata alla quota di pensione corrispondente alla lettera b) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 503/92 e risulta dal prodotto tra

la retribuzione media indicata a colonna (3) e la differenza delle aliquote pensionistiche (colonne 6 e 5).

colonna (9): il trattamento provvisorio diretto è costituito dalla somma delle due quote di pensione (colonne 7 e 8) arrotondata alle 100 lire superiori.

Quadro III: la compilazione del quadro III, che porta alla determinazione del trattamento provvisorio indiretto, deve essere effettuata con le seguenti avvertenze:

colonna (1): la decorrenza corrisponde al giorno successivo a quello di morte dell'iscritto; ciò vale anche nel caso in cui il dante causa sia deceduto tra la data di cessazione dal servizio e la prevista decorrenza della pensione diretta differita, in quanto le recenti disposizioni leglislative concernenti le pensioni di anzianità non hanno inciso sulla disciplina dei trattamenti indiretti o di riversibilità.

colonna (2): deve essere riportato il corrispondente valore del trattamento provvisorio diretto presente a colonna (9).

colonna (3): deve essere indicata l'aliquota di riversibilità corrispondente al nucleo dei compartecipi alla pensione (vedova sola, vedova ed orfani, ecc.):

0,40 : un orfano solo; un fratello o una sorella;

0,50 : vedova senza prole; due orfani; due o più fratelli o sorelle; genitori;

0,60 : vedova ed un orfano tre orfani;

0,70 : vedova con due orfani; quattro o più orfani;

0,80 : vedova con tre orfani;

0,90 : vedova con quattro o più orfani;

colonna (4): indicare il valore valido per l'anno di morte dell'iscritto pari, per l'anno 1993, in relazione all'aliquota di riversibilità, a:

- lire - se l'aliquota è superiore al 70 per cento;
- lire 30.500 se l'aliquota è il 70 per cento;
- lire 60.900 " 60 per cento;
- lire 91.300 " 50 per cento;
- lire 121.700 se l'aliquota è il 40 per cento;

colonna (5): fornisce l'importo del trattamento provvisorio indiretto che si ottiene sommando alla costante (colonna 4) il prodotto tra il trattamento provvisorio diretto (colonna 2) e l'aliquota di riversibilità (colonna 3).

4. Da ultimo non appare superfluo fornire alcune precisazioni in ordine ai casi di collocamento a riposo posteriore al trattenimento in servizio - oltre i tassativi limiti di età previsti dalla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro - disposto dagli enti stessi in base alla vigente disciplina.

Al riguardo, va definitivamente chiarito che tali fattispecie configurano, senza alcun dubbio, ipotesi di pensionamenti di vecchiaia, per i quali, come è noto, la decorrenza del trattamento di quiescenza è immediata a partire dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

Nei casi suddetti, ovviamente, valgono i nuovi requisiti di servizio utile, necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia, prescritti dal decreto legislativo n. 503/92, in relazione alla data di cessazione; debbono però essere tenute ben presenti le deroghe contemplate dall'art. 3, comma 2, lettere a) e c) del summenzionato decreto legislativo n.503/92 e le considerazioni esposte sul punto dalla circolare n. 16/I.P.

Infine, in relazione al disposto dell'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 503/92 - relativo alla determinazione, nei casi ivi previsti, del periodo mancante al raggiungimento del requisito minimo di servizio per il diritto alla pensione anticipata - è stata costruita la tabella di cui all'allegato 2), che fornisce, sulla base del servizio utile arrotondato al 31 dicembre 1992, il predetto periodo mancante in corrispondenza dei previgenti limiti di servizio validi alla stessa data del 31 dicembre 1992.

La presente circolare viene diramata d'intesa, per la parte relativa alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione, con la Direzione Generale dei Servizi Periferici del Ministero del Tesoro.

Il direttore generale dell'I.N.P.D.A.P. CERULLI

ALLEGATO 1

FORMULE

Rivalutazione delle retribuzioni annue

(1) $$R'a = Ra \frac{I(d-1)}{Ia} \{1+0{,}01[(d-1)-a]\}$$ dove

. R'a = retribuzione annua pensionabile, riferita al generico anno "a", rivalutata;

. Ra = retribuzione annua pensionabile, riferita al generico anno "a", da rivalutare;

. I (d-1)= indice valido per l'anno precedente quello di decorrenza "d" della pensione;

.Ia = indice valido per l'anno di riferimento "a" della retribuzione annua pensionabile da rivalutare;

. (d-1) = anno precedente quello di decorrenza "d" della pensione;

. a = anno di riferimento della retribuzione annua pensionabile da rivalutare.

Calcolo della retribuzione annua media

(2) $$R'a \times m{,}a = Ra \times \frac{I(d-1)}{Ia} \times \{1+0{,}01\,[(d-1)-a]\} \times m{,}a$$ dove

m,a = numero dei mesi di godimento della retribuzione annua pensionabile riferito al generico anno "a".

(3) $$Rm = \frac{\sum_{a\,max}^{a\,min} Ra \frac{I(d-1)}{Ia} \{1+0{,}01[(d-1)-a]\} m{,}a}{pr}$$

che rappresenta la somma delle retribuzioni annue pensionabili, rivalutate e pesate per tutti gli anni "a" adottati, divisa per il periodo di riferimento (pr).

Ponendo

$$\{1+0{,}01\,[(d-1)-a]\} = Ca$$

si ottiene la formula finale per la determinazione della retribuzione pensionabile media:

$$(4)\qquad Rm = \frac{\sum_{a\,max}^{a\,min} Ra\,\frac{I(d-1)}{Ia}\,Ca\,m,a}{pr}$$

<u>Calcolo della pensione annua lorda diretta non di privilegio:</u>

Sulla base delle disposizioni contenute nell'art.13 del decreto legislativo n. 503/92, l'importo della pensione annua lorda diretta non di privilegio viene calcolato utilizzando la seguente espressione valida per le gestioni autonome pensionistiche con esclusione della Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari:

(5) $Pd = RpA'a,m+Rm(Aa,m-A'a,m)$ dove

Pd = pensione annua lorda diretta non di privilegio;

Rp = retribuzione annua pensionabile alla data di cessazione dal servizio;

Rm = retribuzione annua pensionabile media il cui metodo di calcolo è stato descritto al precedente paragrafo a.3);

A'a,m = aliquota pensionistica letta nell'allegato A della legge n.965/65 in corrispondenza del servizio goduto al 31 dicembre 1992 espresso in anni e mesi;

Aa,m = aliquota pensionistica letta nell'allegato A della legge n.965/65 in corrispondenza del servizio goduto alla data di cessazione espresso in anni e mesi.

Per la Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti Ufficiali Giudiziari ed ai coadiutori il riferimento legislativo all'allegato A della legge n. 965/65 deve essere sostituito con l'allegato A della legge n. 16/86 e, pertanto, l'espressione per il calcolo della pensione viene così modificato:

(6) $$Pd = Rp\ A'a + Rm\ (Aa - A'a)$$

in quanto il servizio utile ai fini della misura della pensione viene arrotondato ad anni interi.

E' da mettere in evidenza che il primo addendo delle espressioni (5) e (6) assolve a quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 13 del decreto legislativo n. 503/92, mentre il secondo addendo corrisponde alla lettera b) dello stesso articolo.

Qualora Rm risulti superiore a lire 101.602.500 la precedente espressione (5) si trasforma, in virtù del disposto dell'art.12 del decreto legislativo n. 503/92, in

(7) $$Pd = RpA'a,m + (0{,}725Rm + 27.940.688)(Aa,m - A'a,m)$$

valida per il solo anno 1993 in quanto la costante 27.940.688 è collegata con l'importo di 101.602.500 variabile anno per anno. Per il 1994 il predetto importo risulta pari a lire 105.189.700 e conseguentemente la costante sarà uguale a 28.927.167.

Calcolo della pensione annua lorda diretta di privilegio:

La normativa tuttora vigente per le gestioni pensionistiche amministrate porta a descrivere il calcolo della pensione diretta di privilegio nel modo seguente:

(8) $$Pd = [RpA'a,m + Rm\ (Aa,m - A'a,m)]\ 1{,}10$$ ovvero

(9) $$Pd = [RpA'a,m + (0{,}725\ Rm + 27.940.688)(Aa,m - A'a,m)]1{,}10$$

quando Rm, nel 1993,superi lire 101.602.500 (per l'anno 1994, valgono i nuovi importi sopra richiamati).

Invece si avrà:

(10) $$Pd=[RpA'a+Rm(Aa-A'a)]1{,}10$$

per la Cassa Ufficiali Giudiziari.

Ai simboli ormai noti si aggiunge il coefficiente 1,10 che rappresenta la maggiorazione del 10 per cento da applicare alle aliquote pensionistiche nel caso di cessazione dal servizio per causa di servizio.

Per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) e la Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (C.P.I.):

quando Pd : Rp risulta minore di 0,66667 si considera come pensione diretta di privilegio Pd = Rpx0,66667;

quando Pd Rp risulta maggiore o uguale a 0,66667 si considera come pensione diretta di privilegio il valore di Pd.

Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.) e alla Cassa per le pensioni agli Ufficiali Giudiziari, agli aiutanti Ufficiali Giudiziari ed ai coadiutori (C.P.U.G.):

quando Pd:Rp risulta minore di {
- 0,5 per le categorie comprese tra la 8^ e la 6^
- 0,66667 per le categorie comprese tra la 5 ^ e la 2
- 0,9 per la 1^categoria di invalidità

si considera come pensione diretta di privilegio:

Pd {
- = Rpx0,5 per le categorie comprese tra la 8^e la 6^
- = Rpx0,66667 per le categorie comprese tra la 5^e la 2^
- = Rpx0,9 per la 1^categoria di invalidità

quando Pd:Rp risulta maggiore od uguale alle citate percentuali diversificate per la categoria di invalidità, si considera come pensione diretta di privilegio il valore di Pd.

Rimangono immutate le normative concernenti il diritto e la misura della pensione di privilegio indiretta o di riversibilità.

Calcolo della pensione annua lorda diretta in presenza dei benefici combattentistici:

$$Pdb=(Rp+B)A'a,m+(Rm+B)(Aa,m-A'a,m)$$

che si riduce a

$$Pdb=Pd+BAa,m \qquad (11)$$

dove ai simboli già noti si aggiungono:

-Pdb = pensione annua lorda diretta comprensiva dei benefici combattentistici;

-B = incremento della retribuzione annua pensionabile alla data di cessazione dal servizio derivante dall'applicazione dei benefici combattentistici da parte dell'ente datore di lavoro.

Nel caso di pensione di privilegio l'espressione (11) diventa:

$$Pdb=[RpA'a,m+Rm(Aa,m-A'a,m)+BAa,m]\ 1,10 \qquad (12)$$

ed il rapporto Pd:Rp, utile per i raffronti utilizzati al paragrafo c), viene sostituito dal rapporto Pdb:(Rp+B).

Evidentemente, il beneficio in pensione sarà rappresentato dalla differenza

$$Bp= Pdb-Pd$$ dove

- Bp = beneficio in pensione in applicazione della legge n.336/70;
- Pdb = pensione annua lorda con i benefici retributivi;
- Pd = pensione annua lorda senza i benefici retributivi.

Calcolo del contributo di riscatto in unica soluzione

$$C= Rc\ [(as+r-as)Ax+r \times Bx] \qquad (13)$$ dove

- C = contributo in unica soluzione dovuto per il riscatto;

- Rc = retribuzione annua contributiva alla data della domanda;
- as+r = aliquota dell'allegato A della legge n.965/65 riferita al servizio totale alla data della domanda, compreso il periodo da riscattare, espresso in anni e mesi;
- as = aliquota dell'allegato A della legge n. 965/65 riferita al servizio totale senza il periodo da riscattare, espresso in anni e mesi;
- r = numero dei mesi da riscattare;
- ax = coefficiente dell'allegato A della legge n.965/65 letto in corrispondenza dell'età alla data di presentazione della domanda;
- Bx = coefficiente dell'allegato A della legge n.965/65 letto anch'esso in corrispondenza dell'età alla data di presentazione della domanda .

(14) $$C = Rcm[(as+r-as)Ax+r \times Bx]$$ dove

- Rcm = retribuzione annua contributiva media.

Per la Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari :

(15) $$C= Rc\ Cx\ a$$ e

(16) $$C=Rcm\ Cx\ a$$ dove

- C = contributo di riscatto in unica soluzione;
- Rcm = retribuzione annua contributiva media;
- Cx = coefficente della tab. C della legge n. 16/86 letto in corrispondenza dell'eta dell'iscritto alla data della domanda;
- a = numero di anni ammessi a riscatto;

<u>Ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/79</u>

(17) $$Pt=Rcm\left(0,02a+\frac{0,02m}{12}\right)A$$ dove

- Pt = quota di pensione teorica da capitalizzare;
- Rcm = retribuzione annua contributiva media;
- a = numero degli anni da ricongiungere;

- m = numero dei mesi eccedenti il numero di anni da ricongiungere;
- A = aliquota di riversibilità quando la domanda viene presentata dai superstiti, da porre uguale a 1 quando la domanda sia stata presentata dall'iscritto.

Ricongiunzione ai sensi della legge n.45/90

(18) $Pt=Rcm(as+r-as)A$ dove

Pt ed A assumono lo stesso significato che hanno nella formula (17);
per gli altri simboli si rimanda alle spiegazioni relative alla formula (13).

ALLEGATO 2

Pensioni anticipate. Cessazioni dal servizio dal 1° gennaio 1993. Periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi di servizio in relazione ai limiti previsti al 31 dicembre 1992.

servizio	precedente limite: 25 anni			precedente limite: 20 anni			precedente limite: 15 anni		
al	periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi di servizio								
31.12.92	anni	mesi	giorni	anni	mesi	giorni	anni	mesi	giorni
9	25	4	28	24	9	-	23	1	21
10	23	9	26	22	6	-	19	3	13
11	22	2	25	20	3	-	15	5	4
12	20	7	23	18	-	-	11	6	26
13	19	-	21	15	9	-	7	8	17
14	17	5	19	13	6	-	3	10	9
15	15	10	18	11	3	-	-	-	-
16	14	3	16	9	-	-	-	-	-
17	12	8	14	6	9	-	-	-	-
18	11	1	12	4	6	-	-	-	
19	9	6	11	2	3	-	-	-	-
20	7	11	9	-	-	-	-	-	-
21	6	4	7	-	-	-	-	-	-
22	4	9	5	-	-	-	-	-	-
23	3	2	4	-	-	-	-	-	-
24	1	7	2	-	-	-	-	-	-

ALLEGATO 3

Mod. S.C. 755/S

OGGETTO: ☐ Foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione

☐ Foglio di riliquidazione del trattamento provvisorio di pensione che ANNULLA e SOSTITUISCE IL PPRECEDENTE

All'I.N.P.D.A.P.
GESTIONE AUTONOMA ISTITUTI DI PREVIDENZA
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 R O M A
(per il tramite della Direzione provinciale del tesoro di ....)

codice ente	denominazione e sede dell'ente

A seguito della domanda di pensione del sottoindicato titolare, in relazione alla cessazione dal servizio del dipendente, con qualifica di .... iscritto alla Cassa (1) ....
(il cui ordinamento prevede per la pensione massima un'anzianità di 40 anni)

n. di posizione	cognome e nome (2)	nato il	luogo di nascita

Cod. Meccanogr.

cessato dal servizio il	servizio (3)	età max (4)

motivo della cessazione dal servizio (6)

la cui famiglia è costituita da

relazione di parentela (5)	cognome e nome	nato il

acconto a carico dell'Ente

importo mensile	per il periodo da	a

è stato liquidato il seguente trattamento provvisorio di pensione

titolare (7)	nato il	decorrenza	importo annuo

su cui gravano, con pari decorrenza, le seguenti ritenute mensili (8)

motivo	importo	scadenza m	scadenza a
riscatto			
art. 2 legge n. 29/79			
sovvenzione			
concessa da			

.... li .... 19 .... TIMBRO ENTE Il responsabile

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO

n. di iscrizione	titolare	decorrenza	importo annuo trattamento provvisorio di pensione

Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione	Decorrenza	Importo annuo tratt. provv. di pensione

su cui gravano, con pari decorrenza, le ritenute mensili sopraindicate

.... li .... 19 .... TIMBRO IL DIRETTORE

Quadro I - Servizio utile ai fini del diritto - Retribuzione pensionabile media

periodi utili						pari a		
g	m	a	g	m	a	aa	mm	gg
(1)			(2)			(3)		
a) periodi fino al 31.12.1992								
				totale a)				
b) periodi dal 1.1.1993								
				totale b)				
				Servizio utile				

calcolo della retribuzione pensionabile media									
a	Ra	Ca	I(d-i)	Ia	R'a	m,a	m',a	R'a × m,a	R'a × m',a
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(8)×(9)×(10):(11)	(13)	(14)	(15)=(12)×(13)	(16)=(12)×(14)
					Totali				
							Rm		
							0,80 Rm		

periodo di riferimento					
a	m	g	aa	mm	mesi
(4)			(5)		(6)

Quadro II - Trattamento provvisorio diretto

decorrenza	retrib. pensionabile	retrib. pens. media	servizi	1ª aliquota	2ª aliquota	lett. a)	lett. b)	tratt. provv. diretto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2×5)	(8)=(6−5)×3	(9)=(7+8)

Quadro III - Trattamento provvisorio indiretto

decorrenza	tratt. provv. diretto	aliquota riv.	costante	tratt. provv. indiretto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2×3+4)

Timbro
Ente

IL RESPONSABILE

____

NOTE AL FRONTESPIZIO (1) Enti locali / sanitari / insegnanti / uff giudiziari - (2) per le donne, il cognome da nubile seguito da "in" o "ved " e cognome acquisito - (3) servizio utile arrotondato ad anni interi trascurando la frazione fino a 6 mesi - (4) prevista da leggi o regolamenti per il collocamento a riposo d'ufficio, adeguata ai sensi del D L.vo 503/92. da indicare anche nei casi di trattenimento in servizio - (5) il coniuge non va indicato quando sia stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge stesso, tranne che per la C.P.D E L. nei casi in cui sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti, indicare pure i figli di età inferiore a 21 anni - (6) dimissioni volontarie / dispense / limiti di età e/o di servizio / morte / - (7) in caso di cessazione dal servizio per morte, il titolare è il coniuge avente diritto o, in mancanza di esso, gli orfani di età inferiore a 21 anni - (8) importo delle rate di ammortamento e relative scadenze

NOTE AL QUADRO I : (1) data inizio periodo utile a pensione - (2) data finale periodo utile a pensione - (3) periodo temporale corrispondente - (4) per gli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 pari o superiore a 15 anni, indicare il periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione ed il 1° gennaio 1993; per gli iscritti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 inferiore a 15 anni e per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1° gennaio 1993, riportare il totale b) della col. (3) con esclusione dei periodi riscattati, ricongiungibili e/o computabili a domanda - (5) arrotondamento ad anni e mesi di col (4) - (6) mesi corrispondenti a col (5), se il totale a) della col (3) è pari o superiore a 15 anni dovranno essere ridotti alla metà con il limite di 120 mesi - (7) anno di riferimento delle retribuzioni annue pensionabili - (8) retribuzione annua pensionabile relativa all'anno di riferimento - (9) incremento della rivalutazione delle retribuzioni annue pensionabili - (10) indice costo della vita dell'anno precedente decorrenza pensione - (11) indici costo della vita degli anni indicati a col. (7) - (12) retribuzioni annue pensionabili rivalutate - (13) mesi di godimento delle retribuzioni annue pensionabili indicate a col. (8); il totale di questa colonna deve corrispondere a col. (6) - (14) mesi relativi al definitivo periodo di riferimento determinato ai sensi del D L vo 373/93, dovrà essere compilata solo qualora si riscontrino importi di R'a inferiori all'80 per cento di Rm - (15) retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i mesi di godimento delle stesse; il totale di questa colonna diviso per quello di col (13) dà la retribuzione pensionabile media (Rm) - (16) anche questa colonna dovrà essere compilata esclusivamente qualora si riscontrino valori di R'a inferiori all'80 per cento di Rm, indica le retribuzioni annue pensionabili rivalutate e pesate con i mesi di godimento determinati ai sensi del D L vo 373/93 il totale di questa colonna diviso per quello di col. (14) dà la retribuzione pensionabile media definitiva

NOTE AL QUADRO II : (1) giorno successivo alla cessazione, ovvero 1° settembre posteriore se trattasi di pensione differita in applicazione del D L n 384/92 - (2) retribuzione annua contributiva alla data di cessazione diminuita dell'indennità integrativa speciale - (3) importo di Rm del quadro I da correggere quando superiore a lire 101 602 500 per l'anno 1993 e corrispondenti valori per l'anno 1994 e seguenti - (4) nella prima riga va indicato il totale a) della col. (3) del quadro I arrotondato a mesi, nella seconda, il servizio utile complessivo della col (3) del quadro I arrotondato a mesi In ogni caso la valutazione del servizio riscattato è subordinata all'emissione del relativo decreto, mentre il servizio ricongiungibile ex art 2 della legge n 29/79 sarà valutabile interamente solo in presenza del decreto di riconoscimento, in mancanza del quale, ai fini della misura, dovrà essere ridotto al 70 per cento - (5) aliquota dell'allegato A della legge n 965/65 (ovvero della legge n 16/86 per la C P U G) relativa al servizio indicato nella prima riga della col (4) - (6) aliquota dell'allegato A della legge n 965/65 (ovvero della legge n 16/86 per la C P U G) relativa al servizio indicato nella seconda riga della col (4)

NOTE AL QUADRO III : (1) giorno successivo a quello di morte dell'iscritto - (2) importo corrispondente al valore indicato nella col (9) del quadro II - (4) indicare il valore valido per l'anno di morte dell'iscritto

94A0344

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651322) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza del 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 4.200